

Q

E-MAILED 3
09 GIU. 2014

Es	Roma	09/06/2014
	Protocollo	P 10730/2014

N° 33/2014 Reg. Circolari

Consiglio Superiore della Magistratura

IV Comm./R/OR 2

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonché il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al sig. MINISTRO
della Giustizia
R O M A

Al PRIMO PRESIDENTE
della Corte di Cassazione
R O M A

Al PROCURATORE GENERALE
della Repubblica presso la
Corte di Cassazione
R O M A

Al SEGRETARIO GENERALE
della Presidenza della Repubblica
R O M A

Ai PRESIDENTI
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai PROCURATORI GENERALI
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Al PROCURATORE NAZIONALE
ANTIMAFIA
R O M A

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

Ai PRESIDENTI

09200900705		
PROCURAZIONE GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. 3336-E 09 GIU. 2014		
UOR	CC	RTO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottoschede	

V. In Cagliari, addì 09 GIU. 2014

Il Procuratore Generale
Ettore Angioni



Com	Roma	09/06/2014
	Protocollo	P 10730/2014



dei Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

Ai PROCURATORI
della Repubblica presso i Tribunali
LORO SEDI

Ai PROCURATORI
della Repubblica
presso i Tribunali per i Minorenni
LORO SEDI

All'ISPETTORATO GENERALE
del Ministero della Giustizia
R O M A

OGGETTO: Pratica num. 3/VQ/2013 - Proposta di modifica della Circolare in materia di Nuovi criteri per la valutazione di professionalità dei magistrati (Circolare n. 20691 - Delibera dell'8 ottobre 2007, 28 giugno 2011 e 25 luglio 2011, 13 novembre 2013, 6 e 19 marzo 2014) relativa alla semplificazione del parere del Consiglio Giudiziario

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 5 Giugno 2014, ha adottato la seguente delibera:

Una modifica della normativa consiliare in tema di valutazioni di professionalità è stata proposta da alcuni componenti della IV commissione con lo scopo dichiarato di rendere più rapidi i procedimenti finalizzati ad operare tali valutazioni.

La realizzazione di un procedimento semplificato e più veloce è opportuna ma questa esigenza non può incidere sulle caratteristiche essenziali del sistema, così come definito dalla legge, né sulla completezza delle valutazioni.

E' stata formalizzata dalla minoranza della IV commissione una proposta di delibera nella quale si prevede che, in assenza di criticità o comunque di valutazioni che si discostano dalle risultanze del rapporto informativo e delle altre fonti di conoscenza, il Consiglio Giudiziario, nel caso in cui intenda esprimere un parere positivo all'unanimità, potrà rendere il parere in forma semplificata: si limiterà, cioè, a indicare per ciascun "parametro" ed "indicatore", la dicitura "nulla da osservare rispetto a quanto emerge dal rapporto informativo". Là dove, invece, emergesse qualche criticità, anche in presenza di una valutazione positiva unanime del Consiglio Giudiziario, sarebbe pur sempre necessario che il parere illustrasse compiutamente i profili problematici. Questa semplificazione dovrebbe trovare applicazione in gran parte delle valutazioni di professionalità, fatta eccezione per i pareri parziali, per quelli che conseguono a precedente valutazione non positiva o negativa,




per quelli relativi al conferimento delle funzioni , alla prima e alla settima valutazione di professionalità.

Detta soluzione, a ben vedere, a fronte di una limitata semplificazione procedurale, presenta numerosi aspetti critici e non può essere condivisa.

In primo luogo occorre rilevare che essa contrasta con il dato letterale della normativa primaria in tema. Infatti, l'art. 11 del D. Lgs. n. 160/2006, nella formulazione modificata dalla legge n. 111/2007, dopo aver introdotto il nuovo sistema di valutazione quadriennale dei magistrati e descritto i parametri da esaminare, al comma 4 espressamente prevede che il giudizio del CSM sulla professionalità sia preceduto da un parere del Consiglio Giudiziario che "...acquisisce e valuta" numerosi elementi di conoscenza tra i quali annovera anche "il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici" . Pare dunque evidente che la citata proposta di semplificazione del parere, secondo cui il Consiglio Giudiziario, in assenza di criticità evidenti, possa esprimere un semplice "nulla da osservare rispetto al rapporto", di fatto eluda il compito valutativo (e dunque di adeguata ponderazione critica) e la necessità di congrua motivazione che la legge espressamente affida all'organo locale di governo autonomo della magistratura.

A tale rilievo, che già potrebbe considerarsi dirimente, possono aggiungersi ulteriori considerazioni utili a evidenziare anche l'inopportunità della scelta propugnata nella proposta in parola.

Non può infatti dimenticarsi come uno dei pilastri della logica ispiratrice della riforma dell'Ordinamento Giudiziario introdotta negli anni 2006 e 2007 risieda propria nella esigenza, diffusamente avvertita anche nella collettività, di conferire particolare pregnanza e serietà al sistema della valutazione periodica della professionalità dei magistrati, il cui elevato valore professionale costituisce un presupposto di credibilità nell'esercizio della delicatissima funzione giurisdizionale e, a ben vedere, un presidio a garanzia dell'indipendenza dell'intero Ordine Giudiziario. Ciò posto, non vi è chi non veda come l'introduzione di forme di valutazione scarsamente pregnanti, attente e motivate, violerebbe il senso della riforma, sminuendo l'importanza centrale delle valutazioni periodiche e costituirebbe quasi un tentativo di abrogazione surrettizia del nuovo sistema di verifica della sussistenza e della permanenza nel tempo di adeguati standard qualitativi nella professionalità dei magistrati, considerato che la logica del sistema è quella di operare, con una periodicità quadriennale, valutazioni complete e motivate.

A tanto deve poi aggiungersi che l'eccessivo rilievo dato al solo giudizio del capo ufficio (dalla cui positiva valutazione sostanzialmente dipenderebbe in toto l'esito "de plano"



Em	Roma	09/06/2014
	Protocollo	P10730/2014



del procedimento valutativo del C.G.) avrebbe come verosimile conseguenza la spinta alla creazione di ambienti lavorativi fortemente gerarchizzati, nei quali i rapporti interpersonali all'interno degli uffici giudiziari sarebbero caratterizzati da una eccessiva soggezione del magistrato al giudizio unilaterale del proprio dirigente. Situazione nella quale non è difficile immaginare che possano anche scaturire anomale forme di condizionamento della dialettica professionale.

Va infine considerato che la formulazione di un approfondito e congruamente motivato parere risponde ad un preciso interesse del magistrato e dell'intera istituzione giudiziaria.


Non va, infatti, dimenticato che il parere sulla professionalità costituisce la principale "pietra miliare" del percorso professionale di ciascun magistrato, in cui viene registrato l'evolversi del livello qualitativo di ciascuno in relazione ai singoli parametri rilevanti; il magistrato ha dunque un ben evidente interesse a pretendere un parere completo ed esaustivo, ponderato e adeguatamente motivato in relazione a tutte le possibili fonti di conoscenza del proprio livello professionale, non già incentrato sul solo rapporto del capo ufficio, con tutte le possibili ulteriori varianti che deriverebbero dalla non uniforme modalità di redazione dei rapporti medesimi.

Inoltre va considerato che il parere di professionalità costituisce una importante fonte di conoscenza anche nell'ambito di ulteriori procedimenti consiliari quali, ad esempio, quelli relativi al conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi (basti al riguardo pensare al fatto che il parere attitudinale, in numerose ipotesi, può rinviare, quanto al giudizio sul "merito" al parere di professionalità). Ebbene, non vi è chi non veda come l'interesse dell'istituzione giudiziaria a disporre di valutazioni di professionalità attendibili e complete sia assolutamente funzionale rispetto all'esigenza di destinare ai compiti organizzativi i magistrati meglio attrezzati sotto il profilo professionale, circostanza che mal si concilia con il prevedere forme di semplificazione nella redazione dei pareri di professionalità che non perseguano analiticità, dettaglio e, seppur sintetica, motivazione.

L'esigenza di semplificare le procedure di valutazione di professionalità anche al fine di renderle più rapide (tenendo conto, peraltro, che a seguito delle recenti modifiche delle circolari consiliari le stesse si concludono in pochi mesi, in assenza di significative criticità) può essere perseguito prevedendo una ulteriore standardizzazione delle motivazioni di relazioni, rapporti e pareri che mettano al centro delle valutazioni elementi concreti idonei ad illustrare l'attività del magistrato escludendo considerazioni di carattere generico ed astratto non fondate su riscontri oggettivi.



<i>Csm</i>	Roma	09/06/2014
	Protocollo	P 10730/2014



L'approfondimento necessario per la definizione di questi standard è rimesso alla quarta commissione.

Tanto premesso,

delibera

il rigetto della proposta di modifica della Circolare in tema di valutazioni di professionalità di cui in motivazione e rimette alla quarta commissione la ridefinizione della modulistica di relazioni, rapporti e pareri al fine di consentire l'individuazione di elementi concreti idonei ad illustrare l'attività del magistrato e di escludere considerazioni di carattere generico ed astratto non fondate su riscontri oggettivi.

Le SS.I.L. sono pregate di disporre che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati in servizio presso i rispettivi uffici.

Il Ministro della Giustizia vorrà disporre, altresì, che quanto sopra sia portato a conoscenza di ciascuno dei magistrati collocati fuori del ruolo organico della magistratura, non compresi negli uffici in indirizzo.

■ **SEGRETARIO GENERALE f.f.**
(Marco Dall'Olio)

